



A G E N Z I A D E L D E M A N I O
Direzione Regionale Calabria

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SIMICA E DELLA SICUREZZA STRUTTURALE, VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO, DIAGNOSI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, IMPIANTISTICO, STRUTTURALE, TOPOGRAFICO, FOTOGRAFICO E MATERICO, PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA PER INTERVENTI STRUTTURALI DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO SITUATI NELLA REGIONE CALABRIA.

FAQ

CON RIFERIMENTO ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE DA PARTE DI ALCUNI PROFESSIONISTI/STUDI/SOCIETÀ, QUESTA STAZIONE APPALTANTE, RITENENDO LE RELATIVE RISPOSTE DI INTERESSE COMUNE, HA DECISO DI COMUNICARE A TUTTI I CONCORRENTI, SULLA BASE DI UNA SELEZIONE DI DOMANDE RAPPRESENTATIVE, LE DELUCIDAZIONI CHE SI RIPORTANO A SEGUIRE.

Quesito n. 1

Se in fase di compilazione della domanda di partecipazione è stato erroneamente indicato quale Professionista responsabile della sicurezza ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs 81/2008 il soggetto sbagliato, fermo restando la presenza del professionista abilitato per la sicurezza fra i professionisti individuati per ricoprire il ruolo di responsabili, di cui ai punti 1,2,3 del par. 7.1 del Disciplinare di gara, chiediamo se:1. è possibile una sua sostituzione in sede di aggiudicazione della gara, con uno dei professionisti individuati per ricoprire il ruolo di responsabili, di cui ai punti 1,2,3 del par. 7.1 del Disciplinare di gara2. se non è possibile operare come richiesto nel punto 1, vorremmo sapere se è possibile provvedere ad una rettifica del soggetto, in che forma e con quale mezzo di comunicazione..

Risposta

Fino alla data di scadenza della presentazione dell'offerta (29/07/2019), è possibile modificare ovvero presentare una nuova domanda di partecipazione. In quest'ultimo caso verrà presa in considerazione l'ultima documentazione presentata dal concorrente.

Quesito 2

Con riferimento ai lotti cosiddetti 'di pregio' (Lotti 6 e 7) nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, è ammesso che la mandataria non dimostri alcuna referenza per la categoria E.22, limitandosi a dare la copertura prevalente alle categorie relative alla prestazione principale essendo questa costituita solo da opere in categoria S.03 e S.04?

Risposta

Per la partecipazione alla presente procedura, nell'ipotesi di RT di tipo verticale, è necessario che la mandataria possieda il requisito relativo alla prestazione principale (paragrafo 7.4 del Disciplinare di gara) che nel caso di specie è costituita da:

Sede: Via Gioacchino Da Fiore, 34 – 88100 Catanzaro – Tel. 0961/778911 – Faxmail 0650516080
Ufficio di Reggio Calabria: Via Dei Bianchi, 2 – 89125 Reggio Calabria – Tel. 0961/778911

e-mail: dre.Calabria@agenziademanio.it

Posta Elettronica Certificata: dre_Calabria@pce.agenziademanio.it



- *Verifiche di vulnerabilità sismica e di sicurezza strutturale ai sensi del Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» ([GU Serie Generale n.42 del 20-02-2018 - Suppl. Ordinario n. 8](#)) e della vigente normativa nazionale/regionale in materia;*
- *Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi strutturali ai sensi del D.Lgs. 50/2016 da restituirsì in modalità BIM; (Paragrafo 3 del Disciplinare di gara).*

In particolare, per i lotti 6 e 7, la suddetta mandataria dovrà essere in possesso delle categorie IA.01, IA.02, IA.03, E.22, S.03, ed S.04.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 146, comma 3 del D.Lgs 50/2016, per i c.d. lotti di pregio sussiste il divieto di avvalimento.

Quesito 3

Con riferimento ai lotti cosiddetti ‘di pregio’ (Lotti 6 e 7) nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo misto una mandante che non ha alcun requisito in categoria E.22 può svolgere una parte di Prestazione Principale (a sua volta la Prestazione Principale è suddivisa nel Disciplinare in: Verifiche di vulnerabilità sismica e di sicurezza strutturale e Redazione del PFTE per interventi strutturali), essendo la Prestazione Principale di carattere strutturale e quindi costituita esclusivamente da opere in categoria S.03 e S.04?

Risposta

Posto che la prestazione principale è costituita da:

- *Verifiche di vulnerabilità sismica e di sicurezza strutturale ai sensi del Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» ([GU Serie Generale n.42 del 20-02-2018 - Suppl. Ordinario n. 8](#)) e della vigente normativa nazionale/regionale in materia;*
- *Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi strutturali ai sensi del D.Lgs. 50/2016 da restituirsì in modalità BIM; (Paragrafo 3 del Disciplinare di gara).*

In particolare, per i lotti 6 e 7, la suddetta prestazione principale è costituita delle categorie IA.01, IA.02, IA.03, E.22, S.03, ed S.04.

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell’elenco dei servizi relativo ai lavori di cui al precedente punto 7.3 lett. e) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il raggruppamento c.d. misto, è un raggruppamento verticale in cui l’esecuzione delle singole prestazioni viene assunta da sub-associazioni di tipo orizzontale, per le quali valgono le regole stabilite per quest’ultimo tipo di raggruppamento.

Pertanto, la mandante che intenda eseguire parte della prestazione principale dovrà possedere il requisito relativo alla prestazione che intende eseguire.